

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca

Art.1 – Istituzione

- a) Presso l'Università Telematica Pegaso possono istituirsi Centri di Ricerca finalizzati alla promozione e valorizzazione delle diverse aree scientifiche e culturali.
- b) I centri di ricerca partecipati o promossi dall'Ateneo si distinguono in:

Tipo 1. Centri di ricerca Interuniversitari,
Tipo 2. Centri di ricerca Interdipartimentali,
Tipo 3. Centri di ricerca Dipartimentali.

In particolare:

- c) *Centri di ricerca Interuniversitari*
Sono istituiti mediante Convenzione tra gli Atenei aderenti, su proposta di uno o più Dipartimenti previa deliberazione del Senato accademico. La proposta dei Dipartimenti dovrà contenere la motivazione alla base della richiesta e l'elenco degli afferenti dell'Ateneo, un piano di sviluppo biennale, la disponibilità di risorse adeguate alla realizzazione del piano di sviluppo biennale. Per l'adesione a centri di ricerca Interuniversitari promossi da altri Atenei o da altri Centri di Ricerca di rilevante interesse nazionale o internazionale si seguono le medesime regole.
- d) *Centri di ricerca Interdipartimentali*
Hanno carattere interdisciplinare, sono istituiti su proposta di più Dipartimenti con Decreto Rettorale previa deliberazione del Senato accademico. La proposta dei Dipartimenti dovrà contenere: la motivazione alla base della richiesta, l'elenco dei Dipartimenti e l'elenco degli afferenti, un piano di sviluppo biennale, la disponibilità di risorse adeguate alla realizzazione del piano di sviluppo biennale.
- e) *Centri di ricerca Dipartimentali*
Hanno ad oggetto specifici ambiti, scientifici, disciplinari, tecnologici, culturali; sono istituiti con delibera del Consiglio di Dipartimento ospitante. La delibera del Dipartimento dovrà contenere la motivazione alla base della richiesta e l'elenco degli afferenti del Dipartimento ospitante dell'Ateneo, nonché l'elenco degli afferenti ad altri Dipartimenti.

Art. 2 – Finanziamenti

Sono fonti di finanziamento delle attività del Centro le risorse messe a disposizione dai Dipartimenti coinvolti sulla base delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

Art. 3 – Sede e attrezzature

- a) Il Centro avrà sede presso un Dipartimento e potrà utilizzare attrezzature del Dipartimento ospitante, nonché di eventuali altri Dipartimenti interessati ai programmi di ricerca.
- b) Il Centro potrà avere sedi operative anche all'esterno dell'Università in locali e strutture idonee messe a disposizione dall'Università o da uno o più finanziatori sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4 - Finalità e attività

I centri di ricerca sono costituiti per organizzare e svolgere progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza e aderenti al Piano Strategico di Ateneo. Possono gestire laboratori o apparati scientifici e coordinare le attività dei gruppi di ricerca afferenti.

Art. 5 - Calendario, durata e rinnovo

- a) Il Centro ha la durata stabilita all'atto della sua istituzione, comunque non superiore a sei anni, rinnovabile. La durata in anni viene computata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del Decreto istitutivo del Centro.
- b) La domanda motivata di rinnovo avanzata dal Direttore del Centro è approvata con le medesime modalità previste all' Art. 1 per la sua istituzione.

Art. 6 - Afferenti al Centro

Al Centro possono afferire:

- professori e ricercatori dell'Università Telematica Pegaso interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro;
- successivamente alla costituzione potranno aderire anche assegnisti di ricerca e dottorandi o altri soggetti esterni, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- il Responsabile Scientifico:
 1. Il Responsabile Scientifico del centro è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Direttore del Dipartimento proponente e dura in carica due anni accademici. Il mandato è rinnovabile.
 2. Il Responsabile Scientifico:
 - a) sovrintende al funzionamento del centro e ne coordina l'attività;
 - b) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Dipartimento nonché delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) convoca e presiede l'assemblea degli afferenti;
 - d) trasmette annualmente al Direttore di Dipartimento una relazione illustrativa delle attività svolte.
 3. L'assemblea degli afferenti è composta da tutti i professori di I e II Fascia, ricercatori, assegnisti, dottorandi ed eventuali soggetti afferenti al centro di ricerca.

Art. 8 - Scioglimento e recesso

Il Senato Accademico, previo parere del Direttore di Dipartimento in cui ha sede il centro, propone lo scioglimento del Centro interdipartimentale o il recesso da un Centro interuniversitario, qualora sia venuta meno la disponibilità delle risorse finanziarie ovvero la motivazione alla base della sua istituzione ovvero il numero minimo degli afferenti stabilito dal presente regolamento.

Il Direttore di Dipartimento delibera lo scioglimento del Centro di Ricerca qualora sia venuta meno la disponibilità delle risorse finanziarie ovvero la motivazione alla base della sua istituzione ovvero il numero minimo degli afferenti stabilito dal presente regolamento

Art. 9 - Modifiche statutarie e proposte di scioglimento

Le modifiche dello Statuto di un Centro e le proposte di scioglimento saranno approvate con le medesime modalità previste per l'istituzione all'art. 1.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

In relazione ai Centri di Ricerca attualmente attivi il Senato Accademico delibera sulle afferenze dei centri ai Dipartimenti e, sentiti i Direttori, nomina i responsabili scientifici.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento il Centro fa riferimento al Direttore del Dipartimento ed a quanto previsto nei Regolamenti di Dipartimento fatto salvo i poteri in capo al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.